



COMUNE DI NOCERA TERINESE

PROVINCIA DI CATANZARO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 15

Data 04.11.2020

OGGETTO:

**PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI (TARI) E DELLE TARIFFE PER L' ANNO 2020
– CONFERMA TARIFFE VIGENTI.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quattro (4)**, del mese di **Novembre dalle ore 16,31 a seguire** regolarmente convocato con avviso **prot. n. 7311 del 27.10.2020** si è riunito il Consiglio Comunale in **seduta Pubblica. Sessione Ordinaria di Prima convocazione** nella Sala Consiliare, come da decreto sindacale n. 10/2020 e con le modalità in esso contenute.

All'appello nominale alle ore 16,31, risultano i Signori Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	ALBI ANTONIO – Sindaco	X		10	GIGLIOTTI FERNANDA		X*
2	GRANDINETTI WALTER	X		11	MACCHIONE VITTORIO M.	X	
3	TRUNZO GIULIANO	X		12	RUSSO SAVERIO	X	
4	GRANDINETTI SALVATORE	X		13	FILANDRO GIANLUCA	x	
5	CRISTOFARO GIAMPAOLO	X					
6	MANFREDI LIDIO	X					
7	MOTTA ARMANDO- Presidente del Consiglio		X				
8	CARDAMONE FRANCESCO – Vice-Sindaco	X					
9	VACCARO PATRIZIA	x					

Assegnati: 13

Presenti n. 11

In carica: 13

Assenti n. 02

*** Si da atto che alle ore 16:38 entra in aula il Consigliere Gigliotti Fernanda , per cui risultano**

Presenti: 12 ; Assenti:1 (Motta Armando) e così rimangono fino alla votazione del presente atto .

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Sandulli, stante l'assenza temporanea del Segretario titolare.**

Presiede il Sindaco, Ing. Antonio Albi, in sostituzione , ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di disciplina del C.C., il quale preliminarmente: constatato che tutti i presenti sono muniti dei dispositivi di protezione individuale e disposti assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dai provvedimenti governativi in materia di emergenza sanitaria da COVID-19, e nel rispetto del decreto sindacale n. 10/2020 che recepisce il D.P.C.M. 18/10/2020 ed il D.M. del Ministro per la P.A. del 19.10.2020;**riconosciuto** il numero legale degli intervenuti, **dichiara aperta la seduta** per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato.

IL SINDACO – Presidente F.F.

introduce l'argomento al punto 7 dell'o.d.g.

Si apre la discussione .

Interviene il consigliere Russo anticipando la dichiarazione di cui dà lettura.

Interviene in breve la consigliera Gigliotti.

Il consigliere Russo prosegue nella lettura del documento, al termine della quale lo consegna al Segretario Generale che lo acquisisce e lo allega al presente atto **sub. D)**, quale parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco replica affermando che si cercherà di applicare i nuovi criteri previsti da ARERA, circostanza che certamente porterà riflessi positivi sulla raccolta dei rifiuti e conseguenti benefici ai cittadini.

Interviene l'esperto che supporta l'Ufficio Finanziario, il Rag. Bruno, presente in aula, dando delle delucidazioni sull'argomento, evidenziando come l'approvazione delle tariffe è provvisoria, poiché entro il 31.12.2020 si vedrà se sarà necessario effettuare un conguaglio da spalmare nelle annualità successive.

Intervengono in breve la consigliera Gigliotti, quindi l'esperto Bruno e quindi di nuovo la consigliera Gigliotti la quale comunque anticipa il voto negativo.

Assume la parola il consigliere Filandro, segue l'intervento del Sindaco e subito dopo seguono brevi interventi dei consiglieri Gigliotti, Cardamone, Gigliotti, Cardamone, Cristofaro, Gigliotti, Cardamone e del Sindaco.

Terminata la discussione, **Il Sindaco –Presidente**, invita l'Assemblea a determinarsi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Considerato che:

- con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
- i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
- ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Vista l'impossibilità, attese le rilevanti novità introdotte da ARERA, che comportano l'adeguamento delle procedure e dei sistemi informativi aziendali, di predisporre il Piano Economico Finanziario nei termini

attualmente previsti per l'approvazione del bilancio e comunque non prima del 30 giugno p.v., affermando tra l'altro di non poter comunque evadere eventuali richieste di predisposizione di PEF con criteri difforni da nuovo Metodo Regolatorio;

Preso atto, dunque, dell'attuale panorama normativo, che ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, imponendo l'adeguamento delle procedure finalizzate alla predisposizione e all'approvazione del PEF, tenuto altresì conto di quanto riferito dai soggetti coinvolti nel processo (soggetto gestore ed Ente territorialmente competente) in merito alle tempistiche necessarie per l'elaborazione del PEF e la sua approvazione da parte di ARERA, che risultano allo stato incompatibili con i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020 e tenuto, infine, atto del previsto slittamento al 30.06.2020 dei termini per la predisposizione dei piani finanziari e per la determinazione delle tariffe;

Premesso quanto sopra riportato;

Ricordato che:

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 07 del 09/05/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Nocera Terinese ai sensi dell'Art. 244 del TUEL;

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 40 del 28/10/2016 è stato approvato l'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato per l'anno 2016, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 66 del 20/04/2017;

Con Decreto Ministeriale n. 81653 del 6 Giugno 2017, acquisito, per notifica da parte della Prefettura di Catanzaro, al protocollo generale dell'Ente al nr 5359 del 12.06.2017, il Ministro dell'Interno, ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per l'anno 2016, del Comune di Nocera Terinese; disponendo altresì l'obbligo di deliberare il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni contenuti nel Decreto medesimo e così per i successivi 5 anni in conformità alle disposizioni normative in materia ;

Preso atto che le tariffe del servizio igiene urbana devono assicurare la copertura al 100% del Piano Tari e , peraltro deve essere assicurata la salvaguardia degli equilibri del bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 12.01.2018 "Approvazione Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, igiene urbana ed ambientale"; confermato per il 2019 ed anche per il corrente esercizio 2020;

Ritenuto, per quanto sopra esplicitato , di confermare per il 2020, nelle more della predisposizione del piano finanziario da parte del gestore, le tariffe di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n 2 dell'8.3.2019 "Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe T.A.R.I. per l'anno 2019", che si richiama integralmente, fermo in ogni caso il principio di cui al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016, secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data*

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.[...].In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Preso atto che in via previsionale il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) è stato quantificato in € 928.826,97 , per cui viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di igiene urbana;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- Visto il D.M. Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali, successivamente differito al 30 aprile 2020 per effetto del D.M. Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, e ulteriormente differito al 31 maggio 2020 per effetto del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto, che:

l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

il Decreto del Ministro dell'Interno 30 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 244 del 2 ottobre 2020), d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con cui è stato disposto il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 02/03/2017;

- il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 in data 01/06/2020;
- il Piano Triennale 2020/2022 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), approvato con deliberazione di G.C. n.16 del 31/01/2020.
- lo Statuto comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri citati in premessa e le dichiarazioni di voto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito il parere dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.L.gs. n. 267/2000, così come modificato dall'art.3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, giusto verbale n. 26 del 16.10.2020 , **allegato sub. C)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Eseguita la votazione;

Con voti favorevoli: n. 08; astenuti n. 0; contrari: n. 04 (Minoranza: Gigliotti Fernanda ; Filandro Gianluca, Macchione Vittorio F.; Russo Saverio) resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri votanti su n. 12 presenti di n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e, per l'effetto:

- a) **DI APPROVARE per l'anno 2020**, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le tariffe della TARI relativa alle utenze domestiche e non domestiche **che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B)** quale parte integrante e sostanziale, **confermando l'impianto tariffario dell'anno 2019**, pur in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA e riservandosi di intervenire successivamente, comunque entro il 30 giugno 2020, come previsto dall'art.107 c. 4 del D.L. 17/03/2020 n. 18, sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF.
- b) **DI QUANTIFICARE** in € 928.826,97 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio.
- c) **DI DARE ATTO** che nei costi del servizio è compreso l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente.

- d) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- e) **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Nocera Terinese l'espletamento di ogni e ulteriore adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l'avvenuta adozione del presente deliberato, compresa la sua trasmissione, per via telematica , presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
- f) **DI TRASMETTERE**, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente deliberato al Responsabile dell'Area Finanziaria di questo Ente.

Successivamente , stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, con voti favorevoli: n. 08; astenuti n. 0; contrari: n. 04 (Minoranza: Gigliotti Fernanda ; Filandro Gianluca, Macchione Vittorio F.; Russo Saverio) resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri votanti su n. 12 presenti di n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per

☐

Giunta Comunale

☒

Consiglio Comunale

OGGETTO : PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI (TARI) E DELLE TARIFFE PER L' ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE VIGENTI.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese, lì 27.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Eugenio Macchione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Nocera Terinese, lì 27.10.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Giovanni Eugenio Macchione

**COMUNE DI NOCERA TERINESE
PROVINCIA DI CATANZARO**

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO-Presidente F.F.
F.to Ing. Antonio Albi**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cinzia Sandulli**

Il Segretario Comunale visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., ed in particolare il capo 1 "Controlli sugli atti" del Titolo VI;

DISPONE

che la presente

VENGA PUBBLICATA all'Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i. per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà**

Il Segretario Comunale visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data_09.11.2020__in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e simili per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà**

Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_09.11.2020__

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile

☐ Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D,Lgs 267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 09.11.2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà**